



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo:

126/Ris

Fiumicino, 25/11/2016

Rif.:

Alla Dott.ssa Giacchetti Claudia

Allegati:

1

OGGETTO: contestazione di addebiti - art. 55 bis comma 2 del DLgs 165/2001

Facendo seguito a quanto già comunicato alla S.V. si informa che la Superiore Direzione Interregionale ha manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione espressa dallo scrivente in merito alle Dichiarazioni rilasciate nella trasmissione Report del 7/11/2016, ritenendo necessario e doveroso che lo scrivente attivi la propria potestà disciplinare per le motivazioni che si vanno ad esporre.

A seguito di un'attenta lettura della trascrizione integrale delle dichiarazioni rilasciate dalla S.V. nella trasmissione in oggetto e viste le disposizioni del vigente CCNL del Comparto Agenzie Fiscali anni 2006-2009 e s.m.i. e del Codice di Comportamento del Personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risulta necessario presentare le contestazioni che seguono.

In via preliminare si deve osservare che se è pur vero, quanto affermato dallo scrivente, che le dichiarazioni della S.V. siano state evidentemente rese nella veste di rappresentante sindacale e che per tale motivo per rilasciare l'intervista non avesse bisogno della necessaria autorizzazione preventiva prevista dall'art. 10 del codice deontologico, è stato ritenuto dalla Superiore Direzione che *"il contenuto delle suddette dichiarazioni abbia travalicato quelli che sono i limiti del diritto di critica che non dovrebbero essere mai superati neanche dai membri delle organizzazioni sindacali"*.

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
Ufficio delle Dogane Roma2
DIREZIONE

Scendendo più nello specifico dei contenuti ci si riferisce non tanto e non solo a quanto dichiarato dalla S.V. in merito all'attività contenziosa, che questo Ufficio ha riportato al caso della cartella esattoriale a carico di un contribuente che non avendo provveduto a versare pochi centesimi di euro riceveva per tale mancanza una sanzione di € 30.000,00, piuttosto il passaggio più delicato è quello dove si rinviene più chiaramente una grave lesione all'immagine dell'Agenzia causata dalle dichiarazioni idonee a creare nello spettatore la convinzione che i concorsi pubblici siano manovrati al fine di creare una classe dirigente asservita, che permette il mantenimento di un meccanismo ingiusto e perverso finalizzato a colpire i piccoli contribuenti al posto dei grandi evasori fiscali. E' quest'ultimo aspetto che la S.V. ha forse trascurato nelle sue valutazioni esplicitate nella nota in riferimento e che l'hanno portato a propendere per una totale esenzione di responsabilità disciplinare della dipendente in parola.

A tal proposito si riporta l'estratto dell'intervista rilasciata dalla S.V. in merito a tale argomento:

CLAUDIA GIACCHETTI – DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA
DELLE DOGANE E MONOPOLI

Diciamo che i piccoli contribuenti, sono sempre quelli che subiscono, al posto degli evasori, dei grossi evasori fiscali che rimangono assolutamente dimenticati.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Detta così mi viene da pensare che è per questo che alcuni devono passare per forza perché saranno quelli che permettono questo meccanismo?

CLAUDIA GIACCHETTI – DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA
DELLE DOGANE E MONOPOLI

Assolutamente sì.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Cioè sta parlando di persone fedeli che non dicevano questa cartella non va bene?

CLAUDIA GIACCHETTI – DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA
DELLE DOGANE E MONOPOLI

Tutto questo serve a creare una classe dirigente fedele, anche a discapito delle regole e delle norme e quindi del cittadino.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Che vuol dire che, come dire, non è detto che la riscossione sia fatta bene.

CLAUDIA GIACCHETTI – DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA
DELLE DOGANE E MONOPOLI

Assolutamente.

Come già sostenuto dallo scrivente il lavoratore, che sia anche rappresentante sindacale, si pone in relazione all'attività di sindacalista su un piano paritetico con il datore di lavoro; ciò non toglie però che entrambi siano comunque tenuti al rispetto dei limiti della correttezza formale e sostanziale nell'esercizio del diritto di critica. Infatti è ormai opinione consolidata in giurisprudenza ed in dottrina che in tema di limiti del diritto di critica sindacale dominino due principi cardine:

- la critica deve rispettare il parametro della "continenza sostanziale", che impone la necessaria veridicità dei fatti riportati dal lavoratore, in quanto l'attribuzione di fatti falsi che connotino in maniera negativa il datore di lavoro o, peggio, risultino apertamente disonorevoli e lesivi dell'immagine della P.A., costituisce un comportamento illecito, che si pone in contrasto con gli obblighi assunti dal prestatore di lavoro;
- le espressioni critiche utilizzate dal lavoratore devono poi rispettare l'ulteriore limite della "continenza formale", ovvero non devono utilizzare termini o espressioni di per sé offensive o ingiuriose, che travalichino i limiti dell'espressione del proprio pensiero, per sconfinare nell'offesa.

Alla luce di ciò, se da un lato può considerarsi pacifico il fatto che le sopra riportate dichiarazioni della S. V. non trascendano i limiti della continenza formale (non usa epiteti volgari o espressioni dispregiative/offensive e quindi di per sé apertamente disonorevoli per l'Agenzia), dall'altro, sostiene la gerarchia, *"appare lapalissiano invece che le stesse non rispettino il principio della continenza sostanziale"*.

In particolare il parametro della verità richiede che il sindacalista ponga a fondamento della critica sindacale fatti veri o ritenuti veri in assenza di dolo o colpa grave e, quindi, la decisione della sindacalista di rimettere l'accertamento della verità all'A.G. necessita che la stessa non possa pubblicamente denunciare i fatti come accaduti, quando poi si potrebbero rivelare come non veri o verificatisi con modalità diverse da quelle presentate. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto

ripetutamente non sufficiente la verosimiglianza o la seria attendibilità delle notizie divulgate.

Nel caso de quo la S.V. potrebbe aver ingenerato nel pubblico la convinzione che l'Agenzia manovri *contra legem* i concorsi pubblici per creare dirigenti sottomessi agli attuali vertici in modo da assicurare la continuità di una certa politica finalizzata a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grossi evasori fiscali. Affermazioni di una gravità assoluta che non si fondano su fatti veritieri o dimostrati, basandosi al contrario su presupposti carenti dei necessari contenuti di veridicità che si dovrebbero rispecchiare nell'oggettiva esistenza di circostanze sulle quali si basano le opinioni ed i giudizi espressi, e che non sono in alcun modo riscontrabili nelle dichiarazioni rilasciate.

Per tali ragioni questa si ritiene necessario e dovuto avviare l'azione disciplinare nei confronti della S.V. ai sensi dell'art. 67, co. 2, lettera b) del vigente CCNL Agenzie Fiscali, dell'art. 12 co. 2 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 10 co. 10 del Codice di Comportamento del Personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per la parte riguardante la lesione dell'immagine dell'Amministrazione).

A tal fine, la Direzione Interregionale ha precisato che lo scrivente è competente ai sensi dell'art. 55 bis co. 1 e 2 D.Lgs 165/2001 in quanto, non essendo la S.V. recidiva sul piano disciplinare, non si considera opportuna l'irrogazione di una sanzione superiore alla sospensione dal servizio per più di dieci giorni.

Si allega la trascrizione integrale su file Pdf della trasmissione Report del 07.11.2016.

In conclusione, ai sensi dell'art. 55 bis comma 2 del DLgs 165/2001, si contesta quanto sopra esposto e si convoca la S.V. per il giorno 13/12/2016 alle ore 11.30 presso la Direzione dell'U.D. di Roma 2 per il contraddittorio a Sua difesa.

La S.V. potrà essere assistita da un procuratore o da un rappresentante sindacale della O. S. cui Ella aderisce o ha conferito mandato.

La S. V. potrà:

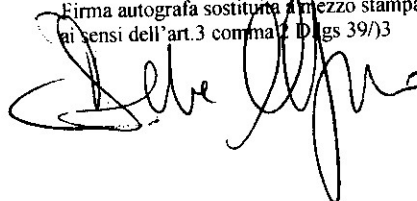
1. Presentarsi e proporre le Sue difese
2. Non presentarsi e limitarsi ad inviare le Sue difese scritte

3. In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa. L'eventuale differimento potrà essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

Il Direttore dell'Ufficio

dr. Davide Miggiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Miggiano', written over the printed text of the signature block.